

## **1. Diritto annuale**

### **1.1. Gli importi per l'anno 2003**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2003 il decreto interministeriale concernente: *Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.*

**Per l'anno 2003**, il diritto annuale per le imprese iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro delle imprese dovrà essere determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2002 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato ma tenendo presente che gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato non devono superare l'importo versato nell'anno 2002 **incrementato al massimo del 6%** (art. 3, comma 2, D.I. 23 maggio 2003).

Gli importi per l'anno 2003, che si ricavano dagli articoli 2, 3 e 4 del D.I. 23 maggio 2003, vengono riportati nelle due Tavole che seguono.

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI DA PAGARE PER L'ANNO 2003</b>
--

Tavola n. 1

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>Importo da pagare in misura fissa</b>	<b>Importo da pagare in misura variabile <sup>1</sup></b>	<b>ANNOTAZIONI</b>
<b>Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale</b>	<b>80,00</b>		
<b>Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale</b>	<b>80,00</b>		
<b>Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale</b>	<b>144,00</b>		
<b>Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria</b>		<b>88,00</b>	

<sup>1</sup> Questi importi si ricavano applicando la maggiorazione del 6% sul diritto pagato nell'anno 2002, ad eccezione dell'importo base previsto per le società di capitali, che è rimasto di 373,00 euro.

<b>Società cooperativa</b>		<b>88,00</b>	
<b>Consorzio</b>		<b>88,00</b>	
<b>Società di persone</b>		<b>160,00</b>	
<b>Società di capitali</b>		<b>373,00</b>	
<b>Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato</b>	<b>20% dell'importo dovuto per la sede principale</b>		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l' U.L., con un <b>tetto massimo di 120,00 euro</b> <sup>2</sup>
<b>Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b>	<b>110,00</b>		Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 2

<b>TIPO DI IMPRESA</b>	<b>SEDE</b>	<b>UNITA' LOCALE</b>
<b>Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale</b> (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria</b>	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale</b>	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
<b>Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali</b>	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Società di persone</b> (SNC - SAS)	<b>160,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Società di capitali</b> (SPA - SAPA - SRL - Società consortili)	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b>		<b>110,00</b>

Si ricorda che sul sito [www.infoimprese.it](http://www.infoimprese.it) è disponibile la funzione di calcolo per gli importi del diritto annuale 2003. Sarà sufficiente indicare la Provincia sede dell'impresa e il numero REA.

Come per lo scorso anno, tale funzione non prevede il calcolo degli importi per le società di capitali.

<sup>2</sup> Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio, come da allegato riportato al punto 1.3.

## 1.2. Norme di carattere generale

Le norme di carattere generale che devono essere tenute presenti possono essere così sintetizzate.

**1.** L'importo del diritto **non è frazionabile** in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno e **va versato in un'unica soluzione** (art. 6, D.M. 23 maggio 2003), **entro il 20 giugno 2003.**

E' possibile prorogare il termine di pagamento **fino al 21 luglio 2003**; in tal caso dovrà essere applicata una **maggiorazione dello 0.40%**.

**2.** Nel caso di **trasferimento della sede legale o principale in altra provincia**, il diritto è dovuto alla sola Camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o ad una diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1<sup>a</sup> gennaio.

**3.** Per le imprese che esercitano attività economica anche **attraverso le unità locali** deve essere versato, per ciascuna di queste ultime, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un importo pari al **20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 120,00 euro** (art. 5, comma 1, D.I. 23 maggio 2003).

In considerazione del fatto che alcune Camere di Commercio hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale (vedi: Tavola n. 3), può sorgere il problema del calcolo degli importi relativi alle unità locali dislocate in province diverse.

Il calcolo del 20% del diritto dovuto per la sede principale **va riferito esclusivamente al diritto applicabile dalla Camera di commercio ove è ubicata l'unità locale** e non a quello dove è stabilita la sede legale.

**4. Per le unità locali con sede principale all'estero**, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 581/1995, deve essere versato per ciascuna di esse, in favore delle Camere di Commercio ove ha sede l'unità locale, un diritto annuale **dell'importo di 110,00 euro** (art. 5, comma 2, D.I. 23 maggio 2003).

**Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** devono versare per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente hanno sede, **un diritto annuale pari a 110,00 euro** (art. 5, comma 4. D.I. 23 maggio 2003).

**5.** Per quanto riguarda, poi, la determinazione degli importi del diritto annuale, bisogna tener presente quanto stabilito nell'articolo 2 del D.I. del 30 ottobre 2001, secondo il quale **gli importi del diritto annuale vanno arrotondati all'unità di euro**, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro.

**6.** Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 580 del 1993, così come da ultimo modificato dall'art. 44 della legge n. 273 del 2002, **il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale** saranno sanzionati secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 472 del 1997, che detta disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

7. Il diritto annuale va pagato esclusivamente a mezzo il **modello di pagamento unificato F24**, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, l'IRAP, i contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.

Dal mese di marzo 2003 è in vigore una **nuova versione del modello F24**, nel quale, al posto della precedente "SEZIONE REGIONI ED ENTI LOCALI", troviamo due nuove sezioni: "SEZIONE REGIONI" e "SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI".

8. Per le imprese che si iscrivono nel corso dell'anno, il diritto annuale dovrà essere pagato "**contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione**", direttamente allo sportello camerale o tramite il modello F24.

9. **Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale** gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (*art. 5, comma 3, D.I. 17 maggio 2002; art. 5, comma 4, D.I. 23 maggio 2003*). Si tratta di tutti quei soggetti collettivi che, svolgendo, in una dimensione di sussidiarietà e di ausiliarità rispetto agli scopi principali di natura ideale, culturale e ricreativa, una qualche attività economica, **sono iscritti nel solo REA** (Repertorio Economico Amministrativo). Si tratta di soggetti collettivi, quali: associazioni, fondazioni, comitati, ecc.

**10. Cessano dall'obbligo del pagamento del diritto annuale:**

- a) tutte le imprese che alla data del 31 dicembre 2002 risultano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa;
- b) Le imprese individuali che entro il 31 dicembre 2002 hanno cessato l'attività e hanno presentato la relativa richiesta di cancellazione entro il 30 gennaio 2003;
- c) Le società e gli altri soggetti collettivi che hanno depositato il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2002 e hanno presentato la relativa richiesta di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2003;
- d) Le società di persone ed i consorzi che si trovano in stato di scioglimento senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2002 e hanno presentato la relativa richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2003;
- e) Le società cooperative che al 31 dicembre 2002 sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità governativa (ex art. 2544 C.C.).

### 1.3. Allegato

Elenco delle Camere di commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

Tavola n. 3

CCIAA	Maggiorazione (%)	
	Ordinaria	Speciale
FI	20	20
GO	20	20
LI	20	20
MN	20	20
MS	20	20
PI	20	20
PO	5	5
RA	20	20
RN	20	13
SI	10	10
SP	17,5	17,5
VC	12	12
VR	15	15

## **2. Nuovi codici tributo**

Oltre al codice **3850**, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate il 10 aprile 2001, denominato “*Diritto camerale*” e da indicare nel modello F24 per il pagamento del diritto camerale annuale, con Risoluzione n. 115/E del 23 maggio 2003, la stessa Agenzia delle Entrate ha istituito **tre nuovi codici tributi**: i primi due riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale, il terzo riguarda la sanatoria delle violazioni concernenti il pagamento del diritto annuale.

I tre codici tributo sono i seguenti:

- **3851** – denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”
- **3852** – denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”
- **3853** – denominato “Regolarizzazione delle violazioni concernenti il pagamento del diritto camerale annuale – Art. 5-quater, D.L. 282/2002, convertito nella L. n. 27/2003.

## TAVOLA RIEPILOGATIVA

<b>Invio di una comunicazione a tutte le imprese da parte della Camera di Commercio</b>	<b>Entro il 15 maggio di ogni anno</b>
<b>Scadenza del pagamento</b>	<b>20 giugno 2003</b>
<b>Importo dovuto per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale</b>	<b>Stabilito in misura fissa</b>
<b>Importo dovuto per le imprese iscritte nella sezione ordinaria</b>	<b>Da determinarsi in base al fatturato, per scaglioni di reddito</b>
<b>Unità locali</b>	<b>20% dell'importo dovuto per la sede</b>
<b>Modalità di pagamento</b>	<b>In un'unica soluzione, utilizzando il Modello F24</b>
<b>Codice Tributo</b>	<b>3850</b>
<b>Luogo di pagamento</b>	<b>Presso qualunque concessionario, banca o agenzia postale</b>
<b>Soggetti tenuti al pagamento</b>	<b>Tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese</b>
<b>Soggetti esclusi</b>	<b>I soggetti collettivi iscritti solamente nel REA</b>
<b>Sovrattassa per il ritardato pagamento</b>	<b>dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, in applicazione del D. Lgs. n. 472/1997.</b>